

dossier

18 novembre 2020

Controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute

A.G. 202

Articolo 12, commi 1 e 3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 321



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari sociali

Tel. 06 6760-3266 - st_affarisociali@camera.it - [@CD_salute](https://twitter.com/CD_salute)

Atti del Governo n. 202

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AS0181.docx

INDICE

Presupposti normativi.....	3
Contenuto del provvedimento.....	7

Presupposti normativi

Il presente schema di decreto attua la delega contenuta all'articolo 12 della legge di delegazione europea per il 2018 (L. 4 ottobre 2019, n. 117) che ha previsto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [Regolamento \(UE\) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio](#), relativo ai **controlli ufficiali** e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

Detto Regolamento ha disposto l'abrogazione (articolo 146), con **effetti dal 14 dicembre 2019**, di una serie di norme comunitarie inserite in due principali **regolamenti** ([Regolamento \(CE\) N. 854/2004](#) e [Regolamento \(CE\) N. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio](#) entrambi del 29 aprile 2004) e in altre specifiche direttive relative ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e sicurezza alimentare e alle norme per la tutela della sanità animale e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, già svolti, nello nostro Stato, dai Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e dagli Uffici Veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC).

Tra queste norme comunitarie, assumono particolare rilievo, con riferimento ai **controlli nel settore veterinario e all'assetto organizzativo del Ministero della Salute**, le [direttive 91/496/CEE](#) per i controlli delle importazioni di animali vivi e [97/78/CE](#) che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità europea, introdotte nel nostro ordinamento giuridico nazionale con [D.lgs. 3 marzo 1993, n. 93](#) "Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi" e dal [D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 80](#) "Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi", i cui dispositivi sono modificati dal presente schema di decreto che, conseguentemente (v. articolo 6), ne dispone l'abrogazione nell'ambito del nostro ordinamento.

Ai sensi della normativa nazionale di recepimento sopra richiamata, attualmente vengono dettate alcune definizioni quali il [Posto d'Ispezione Frontaliero ufficio veterinario periferico del Ministero della salute](#) (qui un [approfondimento sulle funzioni](#)) riconosciuto dalla Comunità europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali e i prodotti provenienti da Paesi terzi. I controlli sanitari sulle merci, quali alimenti non di origine animale e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, sono attualmente

svolti dagli attuali [Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera e per l'assistenza al personale navigante \(USMAF-SASN\)](#), (qui un [approfondimento sulle funzioni](#)). In proposito, rilevano anche il [DPCM 11 febbraio 2014, n. 59](#), che ha previsto una nuova organizzazione del Ministero disponendo l'istituzione a sè stante del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, combinato al disposto del [D.M. Salute 8 aprile 2015](#) che ha definito il nuovo assetto degli uffici centrali e periferici e le funzioni di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute, oltre che, per la disciplina di dettaglio in materia di sicurezza alimentare, il [D.M. Salute 2 maggio 1985](#) che ha disposto le direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica.

Con il citato Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, oggetto di abrogazione, in relazione ai controlli ufficiali, sono state adottate disposizioni comunitarie anche per il **settore dei controlli affidato in Italia agli USMAF**, che sono quindi diventati anche [Punti di Entrata Designati \(PED\)](#) e Punti Designati per l'Importazione (PDI) dell'UE, i quali sono stati previsti, per gli aspetti più di dettaglio, dai regolamenti [\(CE\) 669/2004](#) e [\(UE\) 884/2014](#).

Il Regolamento (UE) 2017/625 in esame, abrogando le attuali norme di riferimento dell'Unione europea richiamate in premessa (compreso il Regolamento (CE) 882/2004) che disciplinano i controlli sanitari su animali e merci provenienti da Paesi terzi, ridisegna, quindi, anche **l'organizzazione dei controlli ai confini dell'UE**, disponendo l'istituzione di un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai Posti di Controllo Frontalieri (PCF, in sostituzione dell'attuale quadro normativa frammentato relativo ai controlli sulla sicurezza alimentare e benessere animale.

In Italia i Posti di controllo frontalieri, per quanto riguarda il settore dei controlli sanitari su animali e merci, svolgeranno pertanto sia le **attività di competenza degli attuali PIF**, sia alcune **competenze degli USMAF** relative al medesimo settore dei controlli di sicurezza alimentare e di tutela del benessere animale.

Si ricorda che, al fine di recepire gli aspetti del Regolamento 2017/625 in esame, riguardanti la realizzazione di un **sistema comune integrato di controlli ufficiali ai PCF** ([Posti di controllo Frontalieri del Ministero della salute](#)) sopra richiamati, la legge n. 117 del 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018), [all'articolo 11](#), ha introdotto, limitatamente alla normativa sulla sanità delle piante, una disposizione che autorizza il Governo ad adottare un **decreto legislativo per adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri**, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontiera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al medesimo Regolamento (UE) 2017/625.

Lo schema di decreto legislativo in esame, pertanto, oltre ad adattare gli aspetti del Regolamento (UE) 2017/625 con riferimento all'organizzazione del Ministero della salute, definisce **nuove procedure di controllo basate sul rischio sanitario**, in linea con le sue finalità, che consentiranno di rendere più rigorose le attività di controllo sanitario sulle merci a rischio più elevato e di semplificare, invece, le attività di controllo sulle merci a rischio meno elevato con conseguenti **effetti positivi sia sull'efficacia dei controlli** sia sulla fluidità delle procedure per la movimentazione delle merci destinate alle imprese italiane.

Per tutti gli approfondimenti settoriali si rinvia alle pagine del Ministero della salute riferite ai [Posti di Ispezione Frontaliera - PIF](#) e agli uffici [USMAF - SANS di sanità marittima, aerea e di frontiera](#).

Per quanto riguarda il **procedimento per l'esercizio della delega, il comma 1 dell'articolo 12 della Legge di delegazione europea 2018** prevede che il Governo debba **adottare**, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, **previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni**, e acquisito il **parere delle competenti Commissioni parlamentari**, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al [regolamento \(UE\) 2017/625](#) con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012. La legge di delegazione è entrata in vigore il 2 novembre 2019; il termine di esercizio della delega scadeva dunque, originariamente, il 12 novembre 2020.

Il Governo ha trasmesso lo schema alle Camere il 2 novembre 2020.

Per effetto dell'art. 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, il termine per l'esercizio della delega è ulteriormente prorogato di 3 mesi per consentire alle competenti commissioni parlamentari di esprimere il parere e al Governo di poterne tenere conto (c.d. scorrimento dei termini); pertanto, **il decreto legislativo dovrà essere adottato entro il 2 febbraio 2021**.

Il **comma 3 dell'articolo 12 della Legge di delegazione europea 2018** contiene **gli specifici principi e criteri di esercizio della delega** che vanno ad affiancarsi ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge n. 234 del 2012.

Per il provvedimento in esame vengono in rilievo i criteri di cui alla lettera

h) che prescrive di adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;

i) che prescrive di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

Contenuto del provvedimento

Di seguito si illustrano i **contenuti** del presente schema di decreto.

L'**articolo 1** definisce, al **comma 1**, la finalità e l'ambito di applicazione dell'intervento, disponendo in primo luogo **l'istituzione di posti di controllo frontaliere (PCF) del Ministero della salute** con il compito di effettuare i controlli ufficiali - affidati attualmente agli USMAF, gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero-, sulle partite destinate all'importazione nell'Unione europea, al fine di verificarne la conformità alla normativa dell'Unione europea nei settori citati dall'articolo 1, par. 2, del [Regolamento \(UE\) 2017/625](#) (d'ora in poi Regolamento,¹ che ha modificato numerosi altri regolamenti UE e del Parlamento europeo e del Consiglio), di cui alle seguenti lettere:

- alimenti e sicurezza alimentare, integrità e salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (**lett. a**);
- mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori (**lett. c**);
- prescrizioni in materia di salute animale (**lett. d**);
- prevenzione e riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (**lett. e**);
- prescrizioni in materia di benessere degli animali (**lett. f**);

L'individuazione nel dettaglio di tali settori da affidare ai PCF del Ministero della salute permette pertanto di escludere quelli di competenza di altri dicasteri. Si sottolinea che gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute rimarranno comunque attivi, mantenendo altre attività di controllo su persone, mezzi e altre tipologie di merce che presentano interesse

¹) In materia di controlli ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi di norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e su prodotti fitosanitari,

sanitario, segnatamente nel campo della vigilanza medica connessa ai fenomeni migratori.

In base a quanto riportato nella relazione tecnica del provvedimento, gli istituendi PCF saranno alle dirette dipendenze del Ministero della salute e avranno la competenza su tutta la filiera dei controlli sanitari al confine di animali, prodotti di origine animale, mangimi, alimenti non di origine animale e materiali destinati al contatto con gli alimenti. Le spese dei PCF saranno le stesse che attualmente gravano sui capitoli di bilancio relativi al costo del personale (capp. 5001, 5003, 5005 e 5022) e al funzionamento (5100) degli attuali PIF (Posti di ispezione frontiera) e pertanto con oneri già previsti a legislazione vigente.

Ai sensi del **comma 2**, i posti di controllo frontaliere devono acquisire le **competenze dei posti d'ispezione frontiera e degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute** nei settori di cui al precedente comma 1. Si prescrive che la loro direzione sia affidata a **medici veterinari del Ministero della salute** con qualifica dirigenziale.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i riferimenti ai posti d'ispezione frontiera e agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, limitatamente alle competenze di cui al comma 2, già contenuti nella normativa vigente, devono intendersi riferiti ai posti di controllo frontaliere del Ministero della salute (**comma 3**).

Inoltre, ai sensi del **comma 4**, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al comma 1, si stabilisce che i controlli ufficiali siano effettuati presso il **posto di controllo frontiero di primo ingresso in Italia**, su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell'Unione:

- a) animali;
- b) prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animali («prodotti compositi»);
- c) merci provenienti da alcuni paesi terzi per i quali la Commissione europea ha deciso, mediante atti di esecuzione, che è necessario un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano avere luogo casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, comma 1;
- d) animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato conformemente all'articolo 53 del [regolamento \(CE\) n. 178/2002](#) che disciplina le misure urgenti per alimenti e mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo, quando si verificano **situazioni**

di emergenza, e all'articolo 249 del [regolamento \(UE\) 2016/429](#) in relazione alle condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di **animali da compagnia**, che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell'Unione, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della nomenclatura combinata;

e) (*nel testo lett. f)*) animali e merci in relazione alla cui entrata nell'Unione sono state stabilite, con atti adottati conformemente agli articoli 126, che definisce le **condizioni aggiuntive** per l'entrata nell'Unione di animali e merci, o 128, che detta le misure speciali relative all'entrata nell'Unione di determinati animali e merci del citato Regolamento, ovvero in base alla normativa di cui all'articolo 1, par. 2, del medesimo Regolamento, che dispone l'applicabilità ai controlli ufficiali effettuati per verificare la **conformità alla normativa comunitaria**, all'entrata degli animali o delle merci nell'Unione, con riferimento ai settori di cui al sopra citato articolo 1, comma 1;

f) (*nel testo lett. g)*) alimenti e mangimi che sono oggetto di una **misura cautelare urgente** adottata dal Ministero della salute in conformità all'articolo 54 del Regolamento [\(CE\) n. 178/2002](#), che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituendo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissando le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Tale norma ha nello specifico dettato le **misure cautelari provvisorie** da adottare nel caso in cui, avendo lo Stato informato ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure per la tutela della salute umana, qualora sia manifesto che alimenti o mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possano comportare un grave rischio, la stessa Commissione non agisca in conformità con le disposizioni dello stesso Regolamento (articolo 53) che prevedono l'adozione di specifiche misure di sospensione in funzione della gravità della situazione.

In termini della formulazione del testo, appare necessario indicare la corretta successione delle lettere dell'elenco numerato della disposizione in esame. Manca infatti nell'elenco l'inserimento della lettera e).

Sulle partite di merci, ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, par. 2, delle sopra citate lett. a) e c) del Regolamento, che non siano sottoposte ai controlli di cui al comma 4, il **comma 5** dispone che per le stesse devono essere organizzati **controlli ufficiali periodici** in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo, come definito dall'articolo 53, par. 1, lett. a) e par. 2 del Regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea.

Con riferimento alla prima delle disposizioni testè richiamate, essa stabilisce che per le tipologie di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui

all'articolo 47, par. 1 (v. *ante*), i controlli di identità e i controlli fisici possono essere effettuati dalle autorità competenti in **punti di controllo diversi dai posti di controllo frontaliere**, purché tali punti di controllo possiedano i requisiti minimi elencati all'[articolo 64, par. 3](#) (tra i quali un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati, locali e strutture idonei, disponibilità di dispositivi di emergenza) e agli atti di esecuzione della Commissione previsti a norma dell'articolo 64, par. 4. In base a quest'ultima norma, infatti, la Commissione europea può, mediante atti di esecuzione, precisare i requisiti di cui al predetto par. 3, al fine di tenere in considerazione aspetti specifici e necessità logistiche connessi all'esecuzione dei controlli ufficiali e all'applicazione delle misure adottate a norma dell'articolo 66, par. 3 (azioni che possono essere ordinate dall'autorità competente all'operatore responsabile della partita non conforme) e 6 (trattenimento o richiamo della partita non conforme, in caso di mancata presentazione della stessa ai controlli ufficiali), e dell'articolo 67, in relazione ad animale o merci introdotte nell'Unione che comportano un rischio, per tenere conto delle varie categorie di animali e merci di cui al citato articolo 47, par. 1.

Infine, il **comma 6** dispone che per i fini di cui al comma 5, il **Ministero della salute programma e coordina l'esecuzione dei controlli**, sulla base di un piano nazionale di monitoraggio predisposto sulla base dei criteri contenuti nell'articolo 44, par. 2 del Regolamento che disciplina l'effettuazione di controlli ufficiali periodici, prendendo in considerazione, tra l'altro, i rischi sanitari per l'uomo, eventuali informazioni che indichino la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, i precedenti di conformità, i controlli già eseguiti sugli animali e sulle merci in questione e le garanzie già fornite dalle autorità competenti del paese terzo di origine.

L'**articolo 2** disciplina le norme relative all'**organizzazione dei controlli**, disponendo al **comma 1**, che per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4 (v. *ante*), l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliere, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel **sistema informativo TRACES** (acronimo di: TRAdE Control and Expert System) per l'esecuzione dei controlli documentali, di identità, fisici e di laboratorio, la parte pertinente del **documento sanitario comune di entrata (DSCE)**, conformemente agli **articoli 56, 57 e 58** del Regolamento relativi all'uso e alle norme specifiche del documento sanitario comune d'entrata (DSCE), da parte degli operatori, delle autorità competenti e delle autorità doganali, oltre che conformemente agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione, con tutte le informazioni necessarie per l'**identificazione immediata** e completa della partita e della sua destinazione.

Il sistema informativo TRACES è messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione europea, che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci, nonché la registrazione delle attività di controllo dei PCF.

Inoltre, ai sensi del **comma 2**, i controlli ufficiali dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute sugli animali e sulle merci, che rientrano tra quelli già elencati all'articolo 1, comma 4, devono essere effettuati conformemente agli articoli da [47 \(sugli animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere\)](#) a [72 \(sul rinvio delle partite\)](#) del Regolamento e in conformità agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione.

Nel caso in cui i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al precedente comma 2 rivelino che gli animali e le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione, si devono applicare le disposizioni di cui agli articoli [66, 67, 68 e 69 del Regolamento](#) in materia di **misure da adottare per partite non conformi che entrano nell'Unione**, per animali o merci che comportano un rischio e delle conseguenti decisioni delle autorità competenti, nonché in materia di misure imposte all'operatore in caso di inadempienza, e dei corrispondenti atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni (**comma 3**). Tali disposizioni si applicano a spese dell'operatore.

Al fine di consentire l'**organizzazione e il coordinamento dei controlli** nonché la **tracciabilità di tutte le partite di merci** ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, par. 2, lett. a) (alimenti e sicurezza alimentare) e c) (mangimi e sicurezza dei mangimi) del Regolamento che non dovessero rientrare tra le merci sottoposte all'accertamento di conformità di cui al sopra illustrato all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliere, effettua la **notifica preventiva** compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del documento sanitario comune d'entrata (DSCE) (**comma 4**).

Sulle partite di merci di cui al comma 4, il **comma 5** prevede che i posti di controllo frontaliere effettuino i **controlli ufficiali** in conformità alle disposizioni contenute negli articoli da [44 a 46 del Regolamento](#), vale a dire la Sezione I del medesimo Regolamento, che disciplina i casi di animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliere ai sensi della successiva Sezione II e degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro

attuazione, sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6 (v. *ante*). A seguito di tali controlli, viene rilasciato il relativo documento sanitario comune d'entrata (DSCE).

Inoltre (**comma 6**), sulle partite di merci di cui al comma 4 non sottoposte ai **controlli periodici** sulla base del piano di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, del presente schema (v. *ante*), il posto di controllo frontaliere è chiamato ad effettuare la verifica della **corretta compilazione**, nel sistema informativo TRACES, della prima parte del documento sanitario comune d'entrata (DSCE), da parte dell'operatore incaricato, e deve provvedere a completare la seconda parte.

Si tratta di partite di merci individuate dal Regolamento come a **basso rischio sanitario** per le quali la tracciabilità è sufficiente a consentire all'Autorità competente sia l'organizzazione di eventuali controlli a campione, sia lo svolgimento di eventuali richiami in caso di segnalazione. Per tali casi - si sottolinea - il DSCE costituisce solo un documento di notifica dei dati e pertanto **non assume valenza di certificazione sanitaria**, in quanto esclusivamente finalizzato a consentire la tracciabilità della merce fino all'azienda sanitaria competente sulla struttura di destinazione finale.

Se i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 5 rivelano che le merci non siano conformi alla normativa dell'Unione, devono applicarsi le disposizioni di cui di cui all'articolo 4, par. 3 del Regolamento, mediante **affidamento di determinate responsabilità** riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali ad una o più autorità di controllo competenti per il settore biologico con attribuzione di un codice a ciascuna autorità delegata, e all'articolo 65 del medesimo Regolamento che attiene alla **disciplina di sospetta non conformità** e intensificazione dei controlli ufficiali, anche in base ai pertinenti atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a spese dell'operatore responsabile della partita (**comma 7**).

Nel caso di controlli ufficiali su animali e merci effettuati ai sensi dei precedenti commi 2 e 5 che prevedano campionamenti, analisi, prove o diagnosi, deve essere assicurato all'operatore responsabile della partita il **diritto ad una controperizia**, a spese dell'operatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 del Regolamento, che disciplina nello specifico tali casi nel contesto dei controlli ufficiali e l'applicazione di tale diritto (**comma 8**).

In merito alla possibilità di tracciare i **prodotti fitosanitari** previsti all'articolo 1, paragrafo 2, lett. h) del Regolamento, inoltre, l'operatore responsabile della partita provvede a notificarne l'importazione, prima del suo previsto arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il [Sistema Informativo del Ministero della salute \(comma 9\)](#), in attuazione del monitoraggio previsto dall'articolo 87 dell' legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), di cui è responsabile la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero.

Infine, in base al **comma 10**, si prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di tracciabilità delle importazioni di prodotti fitosanitari, disposte al precedente comma, devono essere stabilite, sentite le associazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto.

L'**articolo 3** interviene dettando la disciplina delle categorie delle **esenzioni** con riferimento agli animali e merci non sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere.

In particolare, il **comma 1** dispone che sono **esentati dalle modalità di controllo** previste dagli articoli 1 e 2 del presente decreto (v. *ante*) le categorie di animali e di merci individuate all'articolo 48 del Regolamento (tra cui campioni commerciali, animali e merci destinati a scopi scientifici, merci destinate a consumo personale in bagagli di viaggiatori, piccole partite di merci spedite a persone fisiche, animali da compagnia) in conformità a quanto previsto dagli atti delegati pertinenti adottati dalla Commissione europea in applicazione del citato articolo.

Il **comma 2** definisce il caso particolare di esenzione delle merci di cui all'articolo 48, lett. a) del Regolamento, vale a dire merci spedite come **campioni commerciali o per esposizione in fiere**, non destinate all'immissione in commercio, se costituite da prodotti di origine animale, che sono esentate dalle modalità di controllo previste dagli articoli 1 e 2 a condizione che la loro importazione sia stata preventivamente **autorizzata** dal Ministero della salute. Comunque le stesse non possono essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali è stata autorizzata l'introduzione nel territorio nazionale.

Ai sensi del **comma 3**, il posto di controllo frontaliere è chiamato a verificare che le condizioni contenute nell'autorizzazione di cui al precedente comma 2 siano rispettate. Conseguentemente, procede al rilascio

di un **documento veterinario di entrata** attraverso il predetto Sistema Informativo del Ministero della salute.

Il **comma 4** dispone, infine, il **sequestro e la distruzione** con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce, nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lett. d) ed e) del Regolamento, per le quali con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti **divieti di introduzione** nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti.

L'**articolo 4** dispone in merito alla **designazione dei posti di controllo frontaliери, adeguamento e manutenzione delle strutture**, prevedendo in proposito (**comma 1**) che la designazione, l'inserimento in elenco, la revoca e la sospensione dei posti di controllo frontaliери e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli articoli 3, par. 38 (come luogo, nonché strutture ad esso pertinenti, designato da uno Stato membro per l'esecuzione dei controlli ufficiali) e 53, par. 1, lett. a) (partite di animali o merci i cui controlli possono essere effettuati in punti di controllo diversi da quelli frontaliери), e par. 2 (disciplina specifica applicata alle predette partite) del Regolamento, devono essere attuate in conformità agli articoli da 59 a 64 del medesimo (che contengono le norme sulla designazione dei posti di controllo frontaliери, il loro inserimento in elenco, i casi della loro revoca o sospensione, ed i loro requisiti minimi) conformemente ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea.

La relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che attualmente le spese di gestione delle strutture aeroportuali in cui si trovano gli Uffici periferici del Ministero della salute sono già sostenute dagli Enti gestori e dalle società concessionarie, mentre presso i porti lo stato attuale è variamente definito e pertanto i costi possono ricadere sul Ministero della salute.

Il **comma 2** aggiunge che è fatto obbligo agli enti gestori e alle società concessionarie dei porti e degli aeroporti sedi di Posti di controllo frontaliери, di individuare e mettere a disposizione, negli ambiti circoscrizionali di propria competenza, le **aree e i locali demaniali strumentali all'esercizio delle funzioni di sanità pubblica** e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, resi adeguatamente idonei ed attrezzati all'uso secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, il **comma 3** prevede infine che, all'interno di porti, aeroporti, aree doganali e località di confine, sono posti a carico dell'ente gestore del relativo scalo tutti gli **oneri per manutenzioni, somministrazione di utenze e servizi correlati all'uso delle aree e dei locali demaniali** destinati ad essere utilizzati come sede delle articolazioni periferiche del Ministero della salute.

L'**articolo 5** dispone in merito alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni recate dal provvedimento. La disposizione in esame prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendo, in particolare, che:

1. chiunque **introduce nel territorio nazionale animali e merci** di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 (v. *ante*), senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso i competenti posti di controllo frontaliere è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 7.750 a euro 46.485** per ciascuna partita (**comma 1**);
2. chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti il **transito di partite di animali e merci** appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 comma 4, definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea, in applicazione dell'articolo 51, par. 1, lett. d) del Regolamento, vale a dire nei casi in cui i controlli di identità e i controlli fisici delle partite trasbordate, e di animali trasportati per via aerea o marittima che proseguono il viaggio con lo stesso mezzo di trasporto, effettuino il controllo ad un posto frontaliere diverso da quello del primo arrivo nell'Unione, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 5.165 a euro 30.988** per ciascuna partita (**comma 2**);
3. chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti le **condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo delle partite di animali e merci** fino alla destinazione finale definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea, in applicazione dell'articolo 77, par. 2 del Regolamento, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 7.750 a euro 46.485** per ciascuna partita (**comma 3**).

Si tratta degli atti delegati che la Commissione adotta al fine di integrare il presente Regolamento riguardo alle condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di taluni animali e merci, partendo dal posto di controllo

frontaliero d'arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione o al posto di controllo frontaliero presso il luogo di destinazione o al posto di controllo frontaliero di uscita;

4. chiunque violi le prescrizioni impartite dal posto di controllo frontaliero ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento per **azioni in caso di accertata non conformità**, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 7.750 a euro 46.485** per ciascuna partita (**comma 4**).

Si prevede (**comma 5**) che la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4 (v. *ante*), sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 517 a euro 3.100**. Inoltre, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, è prevista (**comma 6**) l'applicazione delle disposizioni della [legge n. 689 del 24 novembre 1981²](#), in quanto compatibili.

L'**articolo 6** dispone, al far data dall'entrata in vigore del presente schema di decreto, le abrogazioni delle norme dell'ordinamento vigente nazionale, in particolare dei due decreti legislativi già citati nel quadro normativo sopra illustrato, che hanno dato attuazione a direttive che vengono abrogate dal [Regolamento \(UE\) 2017/625](#). Si tratta del [decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93](#), che ha dato attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e del [decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80](#), che ha dato attuazione alle direttive 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi.

Gli **articoli 7 e 8**, infine, prevedono, rispettivamente, la **clausola di invarianza finanziaria**, in quanto dalle disposizioni del presente schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo chiamate le amministrazioni competenti a provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente, ed alcune disposizioni finali, in base alle quali, con decreto del Ministro della salute, possono essere adottate le **modalità tecniche** per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri.

² *Modifiche al sistema penale*

